



**COSTITUITO TRA I COMUNI DI MODENA, BASTIGLIA,
BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CAMPOSANTO,
CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE,
NONANTOLA, NOVI DI MODENA, RAVARINO, SAN
CESARIO SUL PANARO, SOLIERA , SPILAMBERTO**

STATUTO

TITOLO I	3
NORME GENERALI	3
ART.1 (Costituzione del Consorzio)	3
ART.2 (Finalità del Consorzio)	3
ART. 3 (Sede giuridica, denominazione, durata del Consorzio)	4
ART. 4 (Recesso e subentro)	4
ART. 5 (Patrimonio)	4
ART. 6 (Convenzione)	5
ART. 7 (Partecipazione)	5
ART. 8 (Criteri di determinazione delle quote di partecipazione)	5
TITOLO II	6
ORGANI DEL CONSORZIO.....	6
CAPO I - Nozioni generali.....	6
ART. 9 (Organi del Consorzio).....	6
CAPO II - Assemblea Consorziale	6
ART. 10 (Attribuzioni).....	6
ART. 11 (Composizione e modalità di insediamento)	6
ART. 12 (Insediamento).....	6
ART. 13 (Durata in carica).....	6
ART. 14 (Presidente dell'Assemblea Consorziale).....	7
ART. 15 (Membri dell'Assemblea Consorziale).....	7
ART. 16 (Funzioni)	7
ART. 17 (Sedute)	8
ART. 18 (Segretario).....	8
ART. 19 (Verbali)	9
ART. 20 (Convocazioni).....	9
CAPO III - Consiglio di Amministrazione.....	9
ART. 21 (Composizione ed elezione)	9
ART. 22 (Attribuzioni)	10
ART. 23 (Consiglieri).....	10
ART. 24 (Durata, cessazione, decadenza, revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei singoli componenti)	10
ART. 25 (Seduta)	10
ART. 26 (Pubblicazione, contenuti ed esecutività delle deliberazioni).....	11
CAPO IV - Presidente del Consiglio d'Amministrazione	11
ART. 27 (Attribuzioni)	11
CAPO V - Direttore	11
ART. 28 (Modalità di nomina)	11
ART. 29 (Competenze)	12
TITOLO III	12
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	12
ART. 30 (Gestione del Consorzio)	12
ART. 31 (Collegio dei Revisori dei Conti)	13
ART. 32 (Controllo di gestione)	13
TITOLO IV	13
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED ATTIVITA' CONTRATTUALE	13
ART. 33 (Diritti di partecipazione all'attività pubblico amministrativa del Consorzio e di accesso a favore dei cittadini)	13
ART. 34 (Contratti e spese in economia).....	13
TITOLO V	14
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO	14
ART. 35 (Rapporto di lavoro)	14
ART. 36 (Norme di inquadramento e di riferimento contrattuale del personale dipendente)	14

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI -

S T A T U T O

T I T O L O I N O R M E G E N E R A L I

-----0000-----

ART.1 (Costituzione del Consorzio)

1. E' costituito, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera e Spilamberto un Consorzio avente per obiettivo il riassetto e lo sviluppo economico del loro territorio, con particolare riguardo alla crescita equilibrata dei settori produttivi, alla razionalizzazione degli insediamenti attraverso la programmazione e la gestione delle aree produttive, secondo le facoltà previste dall'art. 27 della Legge 865 del 22.10.1971, nonché alla promozione delle iniziative volte a valorizzare il significato sociale del lavoro, nel quadro di un più generale equilibrio economico e territoriale della Provincia.
2. Il Consorzio è un Ente Pubblico, dotato di propria personalità giuridica, avente natura istituzionale, per lo svolgimento d'attività non commerciali.
3. Il Consorzio potrà pure provvedere, a richiesta, e comunque con l'assenso degli Enti Consorziati, alla promozione e gestione di servizi pubblici, alla costruzione di opere ed esecuzione di lavori pubblici così pure allo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini istituzionali e sociali nonché a favorire lo sviluppo economico e civile delle comunità locali consorziate.
4. Il Consorzio opererà nel quadro degli orientamenti elaborati dagli Organismi della programmazione economica provinciale e regionale.

ART.2 (Finalità del Consorzio)

1. Il Consorzio si propone:
 - a) di assumere il ruolo di coordinamento e raccordo della pianificazione territoriale, riguardante gli insediamenti produttivi, collaborando alla formulazione ed all'aggiornamento dei Piani per gli Insediamenti Produttivi nel contesto della programmazione provinciale e regionale;
 - b) di curare l'attuazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi per conto dei Comuni del Consorzio e degli altri Enti interessati, oltre alla possibilità d'intervento consortile per le attuazioni dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge n.167 del 18.4.1962, modificata ed integrata dalla legge 865 del 22.10.1971;
 - c) di mantenere, per quanto di sua competenza, gli opportuni rapporti con l'amministrazione Provinciale nel quadro di un'organica visione dei problemi urbanistici, economici e sociali dei territori interessati;

- d) di assumere ogni altra iniziativa, svolgere funzioni ed adottare strategie idonee a realizzare obiettivi ed interventi significativi per lo sviluppo economico equilibrato del territorio, con particolare riferimento all'attività di riqualificazione delle aree industriali ed artigianali esistenti;
 - e) di provvedere alla gestione di beni e servizi, concordemente con gli organi amministrativi degli Enti consorziati, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e prevedendo anche l'attuazione di programmi specifici per i quali si ravvisi l'opportunità d'intervento in forma consortile.
2. Il Consorzio potrà svolgere le proprie funzioni anche nei confronti d'Enti non consorziati, limitatamente ad attività non principali o connesse ai fini statutari, previa apposita convenzione.

ART. 3 (Sede giuridica, denominazione, durata del Consorzio)

1. Il Consorzio può avere la sua sede giuridica in Modena o in uno dei Comuni consorziati ed assume la denominazione di "Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi".
2. Il Consorzio è costituito per il periodo di anni novantanove (99) (decorrente dal 05.08.1974), eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.

ART. 4 (Recesso e subentro)

1. Gli Enti consorziati possono chiedere di cessare anticipatamente dal Consorzio, per giusta causa, previa comunicazione all'Assemblea Consorziale, che valuterà, i motivi del recesso.
2. L'Assemblea Consorziale deciderà sulla base di deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, rappresentanti il 66% delle quote di partecipazione.
3. Il recesso, anche se accettato, avrà comunque effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello di accettazione, previamente comunicata.
4. Il Comune recedente dovrà in ogni caso onorare, in quota parte, le obbligazioni fino a quel momento assunte dal Consorzio e non potrà chiedere la liquidazione anticipata delle quote patrimoniali; in merito alla relativa richiesta deciderà l'Assemblea Consorziale, con proprio provvedimento motivato.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti, tra quelli previsti dall'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n.142.

ART. 5 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a) dai beni immobili, mobili e dalle quote associative conferite dagli Enti;
 - b) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - c) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
 - d) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio stesso;
2. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante:
 - a) l'utilizzo del patrimonio di cui sopra;
 - b) le somme ricavate dai mutui;
 - c) il ricavo derivante dalle cessioni dei terreni comunque acquisiti;
 - d) il ricavo derivante dalla gestione dei beni e servizi.
3. Gli Enti consorziati restano obbligati, ove necessario, e comunque nei limiti di spesa previsti da appositi piani di investimento, regolarmente approvati dall'Ente consorziato, ad anticipare le spese derivanti da assunzioni di mutui o anticipazioni di cassa, mediante assunzione sui rispettivi bilanci dei relativi impegni, in misura corrispondente alle proprie quote di partecipazione.
4. Per la realizzazione di singoli programmi che comportino rilevanti costi finanziari, potrà essere chiesto all'Ente o Enti interessati, di partecipare all'investimento in proporzione all'entità della spesa, riferita al territorio interessato.

5. A completamento del programma di investimento, il Consorzio restituirà ai Comuni finanziatori le spese anticipate, salvo rinuncia degli enti interessati.
6. Gli Enti consorziati si impegnano, in caso di disavanzo di gestione, a rimborsare al Consorzio, in misura pari alle quote di partecipazione, le spese sostenute per il funzionamento del Consorzio.
7. Il Consorzio può utilizzare, con il consenso dell'Amministrazione di appartenenza, personale tecnico ed amministrativo, con il rimborso delle relative spese.

ART. 6 (Convenzione)

1. Tra il Consorzio e gli Enti consorziati è stata approvata una convenzione ai sensi dell'art.24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua gli atti fondamentali del Consorzio che vanno trasmessi agli Enti consorziati.
3. Gli Enti consorziati, a loro volta, si impegnano ad inviare al Consorzio copia delle deliberazioni aventi per oggetto questioni che interessano il campo di attività del Consorzio, per la verifica, l'aggiornamento ed il coordinamento delle iniziative consortili.

ART. 7 (Partecipazione)

1. Gli Enti consorziati sono chiamati ad esprimere il loro parere, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento, in merito alle proposte di :
 - a) Approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici e il rendiconto;
 - b) criteri di ripartizione delle eventuali perdite di gestione, modalità di ripiano del disavanzo e piani di risanamento dei bilanci;
 - c) modifiche statutarie;
 - d) piani di investimento che comportino per gli enti consorziati l'anticipazione di spese derivanti da assunzione di mutui o anticipazioni di cassa;
 - e) le nuove adesioni di Comuni al Consorzio;
2. Decorso il termine perentorio di cui al precedente comma 1, il parere degli Enti consorziati deve ritenersi favorevole.
3. Le relative deliberazioni sono trasmesse agli Enti consorziati per ogni buon uso.

ART. 8 (Criteri di determinazione delle quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato sono stabilite in base alla popolazione residente, all'entità degli interventi consortili sul territorio ed alla superficie territoriale, come indicato dall'art. 7 della convenzione.
2. I parametri di calcolo, così come previsto dalla convenzione stessa, potranno essere oggetto di oggetto di aggiornamento annuale.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

----- 00000 -----

CAPO I - Nozioni generali

ART. 9 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea Consorziale;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore.

CAPO II - Assemblea Consorziale

ART. 10 (Attribuzioni)

1. L'Assemblea Consorziale è l'organo di indirizzo generale, di programmazione e di controllo politico - amministrativo del Consorzio.

ART. 11 (Composizione e modalità di insediamento)

1. L'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati di cui all'art.1, nelle persone dei rispettivi sindaci o dei loro delegati.
2. Gli Enti consorziati comunicano al Consorzio il nominativo del sindaco una volta convalidata la nomina. Tale adempimento, assumendo carattere automatico, può essere perfezionato o completato anche d'iniziativa dagli uffici del Consorzio.
3. Il rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, subito dopo le elezioni amministrative, convoca la prima riunione dell'Assemblea Consorziale, che dovrà tenersi entro 45 giorni dalla data delle elezioni stesse. A parità di quote, l'Assemblea Consorziale è convocata dal rappresentante più anziano d'età.

ART. 12 (Insediamento)

1. Nella prima seduta l'Assemblea Consorziale, preliminarmente, prende atto della sua nuova composizione ed elegge il proprio Presidente con le modalità di cui al successivo art.14.
2. Nella stessa seduta elegge il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 21.

ART. 13 (Durata in carica)

1. I membri dell'Assemblea Consorziale durano in carica in corrispondenza del mandato del Consiglio Comunale del comune di provenienza.
2. L'Assemblea Consorziale prende atto della sostituzione di singoli componenti dimissionari, revocati dal Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, nella prima seduta dopo che l'Ente ha comunicato il nominativo del sostituto.

ART. 14 (Presidente dell'Assemblea Consorziale)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consorziale al suo interno con la maggioranza assoluta dei componenti, rappresentanti almeno il 51% delle quote di partecipazione.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Consorziale. Sottoscrive, inoltre, i verbali dell'Assemblea Consorziale e intrattiene i rapporti con gli Enti consorziati relativamente al funzionamento dell'Assemblea Consorziale.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dal rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta o, in caso di parità, dal più anziano di età.

ART. 15 (Membri dell'Assemblea Consorziale)

1. I membri dell'Assemblea Consorziale esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
2. Essi hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea Consorziale. Per tali finalità sono a loro dovute tutte le informazioni utili dagli uffici.

ART. 16 (Funzioni)

1. L'Assemblea Consorziale, nella sua qualità di organo di indirizzo generale, programmazione e di controllo politico-amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) piani e iniziative per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
 - b) approvazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle proposte in ordine ai bilanci annuali, che dovranno includere i valori delle aree consortili, e pluriennali, ai programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, al rendiconto, ai piani di investimento che comportino per gli enti consorziati l'anticipazione di spese derivanti da assunzione di mutui o anticipazioni di cassa, alle nuove adesioni di Comuni al Consorzio, ai contratti, agli atti vincolanti il bilancio per più esercizi, al programma annuale, le eventuali deroghe ad essi;
 - c) nomina del Presidente dell'Assemblea Consorziale;
 - d) nomina e revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) nomina e revoca del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario;
 - f) nomina e revoca del Revisore Unico dei conti;
 - g) scioglimento del Consorzio, recesso degli Enti consorziati;
 - h) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) approvazione del Programma Consortile per le Aree Produttive, in accordo con le linee programmatiche di sviluppo regionale e provinciale;
 - j) deliberazione dei contributi ordinari e del loro riparto e degli eventuali contributi straordinari da corrispondersi dagli Enti consorziati;
 - k) deliberazione in ordine alle quote di partecipazione degli Enti consorziati;
 - l) deliberazione per la partecipazione ad Enti, Società, Associazioni, solo se unicamente riguardanti scopi connessi o strumentali a quelli consortili;
 - m) deliberazione per la contrazione dei mutui e per l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - n) deliberazione in ordine alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - o) deliberazione in ordine agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle relative permutate, agli appalti ed alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali

dell'Assemblea Consorziale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Direttore;

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio.

ART. 17 (Sedute)

1. Le sedute dell'Assemblea Consorziale sono di norma pubbliche. Sono segrete qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti la qualità di persone.
2. L'Assemblea Consorziale raggiunge il numero legale quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, oppure con la presenza di almeno 1/3 dei membri rappresentanti il 60% delle quote di partecipazione; in seconda convocazione quando siano presenti almeno 1/3 dei membri rappresentanti almeno il 40% delle quote.
3. La seconda convocazione dovrà seguire di almeno 24 ore la precedente, ed essere preceduta da comunicazione a tutti i membri dell'Assemblea Consorziale, nel caso in cui non sia prevista nell'avviso di prima convocazione.
4. Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione, salvo che per gli atti aventi come oggetto:
 - a) approvazione dei bilanci annuale e pluriennale e del rendiconto;
 - b) criteri di ripartizione delle eventuali perdite di gestione, modalità di ripiano del disavanzo e piani di risanamento dei bilanci;
 - c) approvazione dei Piani Programma di intervento;
 - d) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti;che devono ritenersi approvati con il voto favorevole di almeno 1/3 dei membri l'Assemblea Consorziale rappresentanti il 60% delle quote di partecipazione, oppure con il voto della metà dei membri l'Assemblea Consorziale rappresentanti almeno il 51% delle quote di partecipazione.
5. La votazione avviene per voto palese, o a scrutinio segreto, qualora si tratti di argomenti concernenti persone e che implicino apprezzamenti e valutazioni circa la loro qualità e capacità.
6. Hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Consorziale, con funzioni referenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del Consiglio stesso.
7. Potrà essere invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea Consorziale il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Modena, o suo delegato, con diritto di parola, ma con esclusione del diritto di voto.

ART. 18 (Segretario)

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consorziale e scelto preferibilmente tra i Segretari dei Comuni consorziati, secondo criteri di comprovata esperienza e professionalità, avvalendosi dell'attività lavorativa di dipendente a tempo pieno, purché autorizzato dall'amministrazione di provenienza .
2. La nomina del Segretario avrà durata corrispondente a quella dell'Assemblea Consorziale che l'ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, dell'Assemblea Consorziale fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta, con provvedimento motivato, non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea Consorziale, decorsi i quali il Segretario in carica è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dell'Assemblea Consorziale, specie se per grave violazione dei doveri di ufficio.

4. Il Segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute dell'Assemblea Consorziata e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Consorzio è parte ed autenticare scritte private;
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento, nonché nel caso di astensione obbligatoria il Segretario viene sostituito dal Vice Segretario;
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Consorziata e del Consiglio di Amministrazione sono assolte, in caso di vacanza, assenza o impedimento, nonché nel caso di astensione obbligatoria del Segretario e del Vice Segretario, dal membro più giovane dell'organo.

ART. 19 (Verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consorzio o da apposito collaboratore dello stesso Ente.
2. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea Consorziata e dal Segretario del Consorzio.

ART. 20 (Convocazioni)

1. La convocazione dell'Assemblea Consorziata è disposta dal Presidente dell'Assemblea Consorziata con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono comunicati ai membri dell'Assemblea Consorziata e del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Ove la situazione lo richieda, l'Assemblea Consorziata può essere riunita d'urgenza. In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno ventiquattro ore prima della seduta, anche a mezzo fax.

CAPO III - Consiglio di Amministrazione

ART. 21 (Composizione ed elezione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea consorziale tra i suoi componenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La votazione avviene a scrutinio palese e con votazioni distinte relative, nell'ordine al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea Consorziata e delle quote di partecipazione. I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza dei voti.
3. Qualora la convocazione dell'Assemblea Consorziata sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione e l'elezione avviene con la maggioranza semplice delle quote degli Enti.
4. Se nel corso del mandato si rende necessario procedere alla sostituzione, per qualsiasi causa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di uno o più consiglieri l'Assemblea Consorziata si riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione stessa.
5. I nuovi consiglieri esercitano le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri possono alternarsi nella carica e mantenerla di norma per un anno.

ART. 22 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo del Consorzio; redige e realizza il programma annuale approvato dall'Assemblea Consorziale ai sensi dell'art.16, comma 1 lett. b).
2. Appartengono al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti che la legge e il presente statuto non riservino alla competenza dell'Assemblea Consorziale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore.

ART. 23 (Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno rilevanza esterna al Consorzio collegialmente, quali membri del Consiglio di Amministrazione e individualmente per incarichi speciali conferiti dal Consiglio medesimo.
2. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti ed affini entro il quarto grado. In questo caso sono sempre tenuti ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

ART. 24 (Durata, dimissioni, cessazione, decadenza, revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei singoli componenti)

1. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti dell'Assemblea Consorziale.
2. Il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed i singoli suoi componenti possono essere revocati nei casi di grave irregolarità o di contrasto palese con gli indirizzi consortili o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento dei programmi e degli obiettivi prefissati dall'Assemblea Consorziale, tali da pregiudicare gravemente gli interessi del Consorzio. Tale revoca viene attivata su proposta motivata del Presidente dell'Assemblea Consorziale o di 1/3 dei membri dell'Assemblea Consorziale, ed approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentanti almeno il 51% delle quote di partecipazione.
3. Le dimissioni del Presidente o di ciascun componente sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio di Amministrazione scaduto continua a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 (Seduta)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente.
2. Per le modalità di convocazione dell'organo si seguono, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.20.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Il Direttore interviene alle sedute, senza diritto di voto, ed esprime su ogni proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile di legge.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.
6. Ciascun consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
7. Le sedute sono valide con la presenza di metà dei componenti in carica, compreso il Presidente.
8. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni sono prese a votazione palese.

10. Ciascun consigliere ha diritto di fare constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
11. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale secondo le disposizioni di cui all'art.19.

ART. 26 (Pubblicazione, contenuti ed esecutività delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio del Consorzio, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo motivata dichiarazione d'urgenza espressa dalla maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

CAPO IV - Presidente del Consiglio d'Amministrazione

ART. 27 (Attribuzioni)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dirige l'attività generale dell'organo esecutivo e ne è il responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo programmatico ed amministrativo dettato dall'Assemblea Consorziale, promuovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri che rispondono nei suoi confronti dei risultati degli incarichi ricevuti.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza istituzionale.
3. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, inoltre :
 - a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) assume le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza, avvalendosi degli strumenti aziendali;
 - d) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, fatta eccezione per quelli indicati all'art.16, comma 1, lett. b).
4. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.
5. Il Presidente delega un consigliere a coadiuvarlo o sostituirlo nell'espletamento delle proprie funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente, impedito o non nominato il consigliere delegato, fa le veci del Presidente il consigliere più anziano di età.

CAPO V – Direttore

ART. 28 (Modalità di nomina)

1. Il Direttore del Consorzio è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consorziale e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Le funzioni di Direttore possono essere attribuite a dipendenti di ruolo del Consorzio, in possesso di qualifica dirigenziale.
3. Il Direttore può altresì essere nominato al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato.
4. In ogni caso la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore può essere revocato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, previa motivata deliberazione, nei casi di grave violazione dei doveri d'ufficio o per mancato raggiungimento degli obiettivi specifici ed importanti affidatigli dagli organi del Consorzio.
6. Nel corso della procedura di revoca, è garantito il contraddittorio con il Direttore. A tal fine sono preventivamente contestate per iscritto le mancanze in modo da permettere la presentazione di eventuali giustificazioni, da produrre per iscritto. Qualora lo richieda il Direttore è sentito personalmente in sede di seduta del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Direttore, con provvedimento motivato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al suo insediamento; nel caso in cui non vi provveda nei successivi sessanta giorni, si intende confermato l'incarico al Direttore in carica, ove questi sia dirigente a tempo indeterminato del Consorzio. Qualora invece il Direttore sia stato nominato con contratto a tempo determinato, resta comunque necessario il rinnovo espresso.
8. In tutti i casi in cui il dirigente del Consorzio, nominato Direttore non venga riconfermato in questo suo incarico alla scadenza del mandato, continuerà a svolgere le funzioni ordinarie di dirigente, secondo le norme del regolamento di organizzazione.

ART. 29 (Competenze)

1. Il Direttore, in linea con le previsioni del D.P.R. 4.10.1986 n. 902, ha la responsabilità e la rappresentanza gestionale del Consorzio ed inoltre:
 - a) sovrintende all'attività tecnico, amministrativa e finanziaria;
 - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi del Bilancio Pluriennale, del Bilancio Preventivo annuale e del Conto Consuntivo;
 - d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente;
 - e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio;
 - f) dirige il personale del Consorzio; adotta, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - g) provvede agli appalti e alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio; presiede alle aste e alle licitazioni private; stipula i contratti;
 - h) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - i) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - j) provvede a tutti gli altri compiti di direzione e di gestione fissati specificatamente dallo statuto ed in generale a quelli previsti dalla legge sulle autonomie degli enti locali per i dirigenti.
2. Non può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 30 (Gestione del Consorzio)

1. La gestione del Consorzio si ispira ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'attività finanziaria e contabile si uniforma a quella delle aziende speciali secondo le espresse previsioni del Titolo III°, Capi I, II, III e IV del DPR 4.10.1986 n. 902.
3. L'ordinamento finanziario e contabile del Consorzio è disciplinato da apposito regolamento che l'Assemblea Consorziale approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni e delle leggi vigenti in materia.
4. In particolare il regolamento di contabilità del Consorzio è adottato con riferimento alle norme previste dal DPR 902/86, dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, dal Decreto legislativo 77/95 e successive modifiche ed applica i principi della contabilità economica, ma con modalità operative corrispondenti alle caratteristiche del Consorzio, assicurando l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario contabile.
5. Nell'ambito del regolamento di cui al precedente comma, saranno indicate le modalità relative all'esercizio delle forme autonome di verifica della gestione.

ART. 31 (Revisore Unico dei Conti)

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea Consorziale secondo le norme del Codice Civile ed in base ai criteri stabiliti nel regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Il Revisore Unico dei Conti di norma dura in carica tre anni e è rieleggibile una sola volta, ferma restando la facoltà dell'Assemblea Consorziale di valutare una eventuale diversa durata.
3. Il svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato, al limitato fine di esaminarne i relativi rendiconti.
4. Il Revisore Unico dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione del Consorzio.
5. L'Assemblea Consorziale delibera il trattamento economico da corrispondere al Revisore Unico dei Conti, tenuto conto anche del parametro relativo all'entità degli importi di Bilancio Preventivo e di Conto Consuntivo.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 33 (Diritti di partecipazione all'attività pubblico amministrativa del Consorzio e di accesso a favore dei cittadini)

1. Il Consorzio favorisce nello svolgimento della propria attività lo sviluppo degli istituti di partecipazione previsti dal Capo III della legge 142/90, nonché dai Capi III e V della legge 241 del 7 agosto 1990.
2. A tale fine adotta appositi regolamenti per rendere concreta la partecipazione diretta e generalizzata dei cittadini alle diverse fasi dei procedimenti dell'Ente e garantendo l'accesso agli atti a favore dei soggetti interessati.
3. Nell'esercizio della propria attività l'Ente garantisce la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 34 (Contratti e spese in economia)

1. Per le procedure contrattuali il Consorzio uniforma la propria attività alle Direttive dell'Unione Europea in materia di lavori, forniture e servizi, quando le relative negoziazioni ricadono sopra le previste soglie comunitarie.

2. Per le negoziazioni sotto soglia il Consorzio adegua la propria azione alle disposizioni delle leggi vigenti nelle diverse materia dei lavori, forniture e servizi, nonché da quelle contenute in appositi regolamenti.
3. L'Assemblea Consorziale approva, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, un proprio regolamento per la disciplina delle procedure per la formazione dei contratti e per gli acquisti e le spese in economia.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

ART. 35 (Rapporto di lavoro)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio sono disciplinati con appositi gli accordi collettivi nazionali per i dipendenti degli enti locali.
2. L'Assemblea Consorziale approva i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio, oltre che per la revisione della dotazione organica.
3. Spettano successivamente al Consiglio di Amministrazione l'adozione dell'apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché gli atti di modifica da apportare alla pianta organica, in conformità ai criteri generali definiti dall'Assemblea Consorziale.
4. In caso di scioglimento del Consorzio e in tutti gli altri casi di eventuale riduzione del suo organico, il personale del Consorzio sarà trasferito alle dipendenze degli Enti consorziati, ricoprendo prioritariamente i posti vacanti risultanti dai rispettivi organici, e comunque secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea Consorziale.

ART. 36 (Norme di inquadramento e di riferimento contrattuale del personale dipendente)

1. Al fine di definire il regime giuridico, gli inquadramenti del personale dipendente del Consorzio, nonché per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e per ogni altro aspetto comunque connesso e derivante, si fa riferimento per la tipologia di base al Comune del Consorzio che registra, in relazione ai dati riferiti all'ultima rilevazione ISTAT, la popolazione più numerosa.